

Codice appalti

Per gli affidamenti senza gara proroga fino al 30 giugno 2023

In attesa di una riforma complessiva del codice appalti che arriverà con legge delega entro fine anno, si va avanti con le deroghe al codice già definite dal decreto semplificazioni del luglio 2020.

Il nuovo decreto legge approvato ieri prevede infatti la proroga al 30 giugno 2023 (e non al 31 dicembre 2026 come previsto dalle prime bozze) di una serie di norme assai rilevanti del decreto legge 76/2020, come quelle sulla limitazione del danno erariale e dell'abuso d'ufficio o ancora l'obbligo per la stazione appaltante di consegnare i lavori entro sei mesi dall'aggiudicazione o ancora la possibilità di affidare l'appalto integrato di progettazione definitiva e realizzazione dei lavori.

Le norme che più avevano creato tensione politica nei giorni scorsi (che poi ha portato al compromesso dell'accorciamento del termine) sono quelle che consentono affidamenti di appalti (di lavori ma anche di forniture e servizi) senza bando di gara. Si conferma invece la norma che innalzava la soglia per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e

progettazione da 75mila a 139mila euro.

Sul codice degli appalti per ora l'intervento diretto più rilevante è quello del subappalto, con l'innalzamento del tetto dal 40 al 50% e la riforma a partire dal 1° novembre. Saranno le stazioni appaltanti a poter indicare nel bando di gara le lavorazioni per cui il subappalto è escluso. Modifiche anche per il dibattito pubblico.

Per quello che riguarda i contratti pubblici va rilevata anche la norma contenuta nell'articolo 48 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi clausole dirette al rispetto delle pari opportunità, di genere e generazionale.

—G. Sa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

139mila euro

LA SOGLIA PER I SERVIZI SENZA GARA

Salvo da 75mila euro il tetto per l'affidamento diretto (senza nessuna gara) di servizi di ingegneria e progettazione